



ORDINANZA Nr. 25 del 16/07/2025

ISTITUZIONE DI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI.

Il Responsabile Area

Considerato che i cosiddetti "parcheggi rosa" costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto;

Visto il D.L. n. 121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle Infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 10/09/21 ha stabilito all'art. 1 c.3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa» ;

Rilevata la necessità pertanto di istituire alcuni stalli di sosta definiti "stalli rosa" destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti appunto al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;

Ritenuto di dover adottare idoneo provvedimento viabile atto alla tutela della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 6, 7, 158, 188 bis del D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover dare corso al provvedimento proposto;

Vista la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, viene rappresentata la necessità di imporre, sulle strade oggetto della presente ordinanza, la segnaletica di cui all'oggetto;

Vista la D.G.C. n. 38 del 07.07.2025 avente ad oggetto Istituzione di spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato "permesso rosa";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ordina

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di adeguamento alle nuove disposizioni normative del Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Codice della Strada che stabilirà i criteri di rilascio dei "permessi rosa", con decorrenza immediata, l'istituzione degli stalli destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, nelle seguenti vie:

- 1. Piazza Caduti n. 2 stalli;**
- 2. Via San Giovanni (parcheggio scuole) n. 2 stalli;**
- 3. Via Sant'Antonino (parcheggio scuola materna) n. 2 stalli;**
- 4. Piazza Parrocchia n. 1 stallo.**

come da relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale ivi posata.

Prescrive

- che lo speciale contrassegno denominato permesso rosa, titolo che autorizza alla sosta all'interno degli stalli riservati istituiti, sia rilasciato a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale dell'Ente;
- che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza; le eventuali violazioni alle disposizioni del provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;

Il presente provvedimento costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 della Legge nr. 241 del 07 Agosto 1990 e si dispone, ai sensi dell'Art.8, di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Sig. d'ANGELO Luigi dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Riva presso Chieri, 16.07.2025

Il Responsabile dell' Area
Vigilanza Sorveglianza - Polizia Municipale
(Luigi d' ANGELO)
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005